

Dopo di che il presidente dichiara sciolto il Consiglio e rimette gli atti all'autorità che lo ha convocato, la quale li invia al ministro senza esprimere pareri.

(È approvato).

Art. 93.

Il ministro non potrà scostarsi nelle sue decisioni dal parere del Consiglio se non in favore dell'ufficiale.

Ha chiesto di parlare l'onorevole relatore. Ne ha facoltà.

GRECO, *relatore*. Domando all'onorevole sottosegretario di Stato se, in relazione all'articolo 93, sia conservata la facoltà al ministro della guerra o ai ministri competenti di promuovere nei riguardi degli ufficiali, per i quali il Consiglio di disciplina abbia pronunciata sentenza di assoluzione, dei provvedimenti disciplinari.

In altri termini, può verificarsi il caso che il Consiglio di disciplina si pronunzi per l'assoluzione unicamente perchè il fatto non è di tale gravità da consentire la rimozione dell'ufficiale dal grado e dall'impiego, ma potrebbe darsi che vi fossero gli estremi per provvedimenti disciplinari.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole sottosegretario di Stato per la guerra.

CAVALLERO, *sottosegretario di Stato per la guerra*. Il Consiglio di disciplina sentenza unicamente sul punto se l'ufficiale debba o no essere rimosso dal grado. Se il Consiglio ha statuito giudicando favorevolmente per l'ufficiale, e cioè per la sua conservazione nel grado, ciò non può togliere che nel campo disciplinare il ministro della guerra sia libero di fare quello che crede.

GRECO, *relatore*. Ho provocato questo schiarimento perchè non ci fossero equivoci sulla dizione dell'articolo 93.

PRESIDENTE. Con questo schiarimento, pongo a partito l'articolo 93.

(È approvato).

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE.

Art. 94.

Sono abrogate le disposizioni relative all'aspettativa speciale, di cui alle leggi 3 luglio 1902, n. 247, 19 luglio 1909, n. 493, 8 giugno 1913, n. 601, e 21 marzo 1915, n. 301, ed ogni altra disposizione che non sia compatibile con quelle della presente legge.

Vi è qui la proposta di un articolo aggiuntivo presentato da Sua Eccellenza il sottosegretario di Stato per l'aeronautica. La proposta è così formulata: « I gradi *ad honorem* concessi sono conservati *ad personam* ».

Che ne pensa la Commissione ?

GRECO, *relatore*. La Commissione è favorevole.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole sottosegretario di Stato per la aeronautica.

BONZANI, *sottosegretario di Stato per l'aeronautica*. L'aggiunta all'articolo 94 dovrebbe essere così formulata: « I gradi onorari concessi sono conservati *ad personam* ».

PRESIDENTE. L'aggiunta all'articolo 94, presentata dall'onorevole Sottosegretario della aeronautica è dunque così formulata: « I gradi onorari concessi sono conservati *ad personam* ».

Metto a partito l'articolo 94 con questa aggiunta.

(È approvato).

Art. 95.

Il tenente dei carabinieri reali, proveniente dagli ufficiali di complemento di altre armi, che venga ritrasferito nell'arma di provenienza, cessa dal servizio permanente e riprende l'anzianità originaria, ma se desidera di essere mantenuto in servizio permanente, conserva l'anzianità attribuitagli nell'arma dei carabinieri.

(È approvato).

Art. 96.

L'aspettativa per riduzione di quadri senza richiamo in servizio è regolata dal Regio decreto-legge n. 1600 del 4 settembre 1925 per gli ufficiali del Regio Esercito e dal Regio decreto-legge n. 1938 del 15 ottobre 1925, per gli ufficiali della Regia Marina.

(È approvato).

Art. 97.

I Consigli di disciplina, già ordinati all'atto della promulgazione della presente legge, proseguiranno secondo la legge precedente.

(È approvato).

Art. 98.

Gli ufficiali mutilati ed invalidi di guerra, già inviati in congedo assoluto o collocati a riposo e dispensati da ogni eventuale servizio, che non siano mantenuti o riassunti in servizio ai sensi del decreto luogotenente-